

ti trovi in: [Home](#) > [Dipartimento per le Politiche Fiscali](#) > [Ufficio per il Federalismo Fiscale](#) > [Le ultime novità di prassi amministrativa](#) >

Risoluzione N. 1/FL del 19 febbraio 2001

Prot. n. FC 212319-2000

Ministero delle finanze

Direzione centrale per la fiscalità locale

Ufficio fiscalità comunale

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote - Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille. Quesito.

TESTO:

Con la nota sopra distinta codesto comune chiede di conoscere se l'amministrazione comunale possa legittimamente deliberare aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) inferiori al quattro per mille.

Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare che la misura delle aliquote ICI è contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, che stabilisce che *“ l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite”*.

Nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 ed il 7 per mille, per particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, ma è solamente con l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che è stato consentito agli enti locali di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Detta aliquota agevolata, secondo la norma richiamata, può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

In questo quadro normativo si inserisce però l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

L'espressa previsione di quest'ultimo limite consente pertanto un'adeguata rilettura delle norme innanzi citate, poiché gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro possono però articularle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale, poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso art. 52 ad essi consente di esercitare.

E' comunque necessario rammentare che, nella scelta delle aliquote applicabili, il comma 2, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall'abbassamento dell'aliquota con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia.

Nella sostanza, quindi, se vengono osservate le disposizioni normative innanzi richiamate, nessun ostacolo può opporsi alla scelta del comune di diminuire il carico fiscale relativamente all'ICI, mentre non possono essere oggetto di modificazioni le aliquote massime, che possono essere deliberate nella misura del 7 per mille nella generalità dei casi, o anche il 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dott. Giovanni IGNIZIO)